





## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO:** Art. 18, comma 6-bis della L.R. 20 aprile 2015, n. 19 “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici” - Approvazione criteri ed indirizzi per la corretta applicazione della L.R. 19/2015 in merito all’attività di informazione alla cittadinanza e di ispezioni sugli impianti termici, alla gestione di dati e documentazione e ad aspetti tecnico-operativi e procedurali.

**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione di Funzione Bonifiche, Fonti energetiche, Rifiuti e Cave e miniere, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16-bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della Posizione di Funzione Bonifiche, Fonti energetiche, Rifiuti e Cave e miniere nonché l’attestazione dello stesso che dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

**D E L I B E R A**

- di approvare i “criteri ed indirizzi per la corretta applicazione della L.R. 20 aprile 2015, n. 19, ai sensi dell’art. 18, comma 6-bis, in merito all’attività di informazione alla cittadinanza e di ispezione sugli impianti termici, gestione dati e documentazione, aspetti tecnico-operativi e procedurali”, di cui all’allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Luca Ceriscioli)



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO****Riferimenti normativi**

- Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.”
- Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 19 “Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici”.

**Motivazione**

Il 20 aprile 2015 è stata approvata la legge regionale in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici (L.R. 19/2015), che ha abrogato la previgente L.R. 9/2008. L'adozione della L.R. 19/2015 si è resa necessaria per recepire le novità introdotte dalla normativa nazionale e comunitaria, ed in particolare dal D.P.R. 74/2013.

La L.R. 19/2015 regola, in conformità al D.P.R. 74/2013, l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici, affidando gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti ai Comuni con più di 40.000 abitanti e per la restante parte del territorio alle Province, di seguito denominate autorità competenti. In base a tali criteri, nelle Marche sussistono quattordici autorità competenti. L'autorità competente può effettuare gli accertamenti e le ispezioni direttamente con proprio personale o affidare il servizio a un organismo esterno avente le caratteristiche riportate nell'Allegato C del D.P.R. 74/2013.

L'art.12 della citata L.R. 19/2015 istituisce il Catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici (CURMIT), al fine di garantire sul territorio procedure omogenee di gestione e raccolta dati e di trasmissione dei documenti ai soggetti esecutori (ovvero agli enti preposti ai controlli, siano essi direttamente le autorità competenti, oppure organismi esterni, qualora affidatari del servizio di controllo), fornendo altresì strumenti comuni per la programmazione delle attività di controllo ed ispezione. La L.R. 19/2015 prevede inoltre che, nelle more della costituzione del Catasto unico regionale, tutti i documenti e i dati da trasmettere per via telematica al catasto devono essere inviati all'autorità competente nelle forme e nelle modalità da quest'ultima stabilite.

Tra settembre e novembre 2019 il Catasto unico regionale è entrato in vigore nei vari territori della regione, ad eccezione del Comune di Pesaro. L'adozione del CURMIT non ha tuttavia annullato le disomogeneità territoriali nelle attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza e nelle attività di accertamento, controllo e ispezione sugli impianti, tuttora in capo alle singole autorità competenti, che le esercitano con modalità, tempi, strumenti, diversi.

Nel corso dell'ultimo anno le Associazioni di categoria hanno evidenziato in più occasioni, sia formalmente sia informalmente, che tale disomogeneità di gestione sta mettendo in seria difficoltà tanto gli operatori del settore (installatori e manutentori), attivi frequentemente su più territori,



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

facenti capo a diverse autorità competenti, quanto i singoli responsabili d'impianto, ovvero i cittadini. Occorre poi considerare che la gestione articolata su più autorità competenti ha portato spesso ad un'applicazione non uniforme della normativa regionale anche su questioni di rilievo, come la determinazione delle fattispecie in cui è obbligatorio inviare al soggetto esecutore il rapporto di controllo dell'efficienza energetica (RCEE) munito di segno identificativo (c.d. "bollino"), corrispondendo il relativo contributo, o il fatto di prevedere o meno la possibilità di trasmettere in ritardo al soggetto esecutore il RCEE, ecc.

Tra gli operatori, inoltre, permangono dubbi sui criteri da seguire per determinare, in presenza di più generatori a servizio dello stesso edificio, quali di essi fanno parte del medesimo impianto, al fine di stabilire la periodicità d'invio del relativo RCEE munito di segno identificativo.

I rappresentanti dei soggetti interessati all'applicazione della L.R. 19/2015 (Associazioni di categoria e soggetti esecutori) hanno altresì condiviso e richiesto in più occasioni che la Regione fornisca indirizzi univoci su vari aspetti, tra cui, ad es. quale data vada presa a riferimento (e quindi inserita a catasto) come data di installazione di un impianto termico.

Il comma 6-bis dell'art. 18 della L.R. 19/2015 stabilisce che la Giunta regionale con proprio atto, sentiti i rappresentanti dei soggetti interessati di cui all'articolo 15, comma 1, detti criteri ed indirizzi per la corretta applicazione della stessa legge.

A tal proposito, in ottemperanza al predetto art. 18, comma 6-bis, nella riunione del 15 marzo 2018 e in successive consultazioni per email, conclusesi nel mese di aprile 2019, è stato appunto acquisito il parere dei rappresentanti dei soggetti interessati in merito ai criteri ed indirizzi da adottare da parte della Giunta Regionale per giungere ad una uniforme applicazione della L.R. 19/2015 relativamente alle questioni sopra esposte.

Tutto ciò considerato, si ritiene opportuno ed urgente individuare indirizzi per la corretta applicazione della norma da parte di tutti i soggetti esecutori e gli operatori del settore, che permettano di uniformare il più possibile sul territorio regionale le attività di informazione e sensibilizzazione, controllo e ispezione sugli impianti, la tipologia di documentazione da trasmettere al catasto da parte di installatori e manutentori, le modalità con cui individuare la data di installazione di un impianto e quali generatori fanno parte di uno stesso impianto.

Gli indirizzi proposti con il presente atto prevedono, in sintesi, che:

- l'attività di informazione per la cittadinanza debba precedere e comunque accompagnare periodicamente i controlli e le ispezioni e venga svolta con modalità e strumenti sufficientemente articolati ed efficaci, al fine di rispettare il principio sancito dall'articolo 9 del D.P.R. 74/2013 così come recepito dalla L.R. 19/2015, ovvero la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori. A tal fine, è opportuno approvare un "format informativo minimo" unico per tutta la regione, in cui si garantisca la presenza di informazioni essenziali per i cittadini, eventualmente integrabile dai singoli soggetti esecutori con ulteriori strumenti e informazioni;
- l'attività di controllo sia programmata e svota secondo criteri e priorità che consentano di rispettare la "ratio" della legge regionale che è quella di garantire che l'esercizio, la conduzio-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ne, il controllo e la manutenzione dell'impianto termico siano volti a contenere i consumi energetici e quindi osservino le disposizioni in materia di efficienza energetica;

- i soggetti esecutori che rilevino necessità di chiarimenti sull'applicazione della L.R. 19/2015 sottopongano alla struttura regionale competente in materia di impianti termici le questioni da dirimere; la predetta struttura fornisce risposta mediante pubblicazione su apposita sezione del sito regionale;
- nelle varie situazioni (es: nuova installazione; cambio di responsabile d'impianto; anomalie nei dati trasmessi a catasto...) i soggetti esecutori richiedano agli operatori e/o ai responsabili d'impianto la documentazione elencata nelle disposizioni di indirizzo stesse per ogni fattispecie, escludendo così la possibilità che singoli soggetti esecutori rendano obbligatoria la trasmissione di dati o documenti non previsti dalla normativa;
- i soggetti esecutori permettano la trasmissione in ritardo del RCEE, come previsto dalla legge;
- la data da prendere a riferimento per definire l'installazione dell'impianto sia quella della dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore, e la data da prendere a riferimento per eseguire i successivi controlli periodici dell'efficienza energetica ed inviare il relativo RCEE con "bollino" secondo le cadenze stabilite dall'Allegato 3 alla L.R. 19/2015 sia quella dell'effettuazione del primo controllo di efficienza energetica da parte dell'installatore.

Da ultimo, le disposizioni di indirizzo proposte:

- dettano criteri univoci da seguire per raggruppare in un unico impianto più generatori e determinare così la potenza termica complessiva di un impianto, al fine di stabilire la periodicità d'invio del relativo RCEE munito di "bollino" secondo quanto previsto dal predetto Allegato 3 per gli impianti di diversa tipologia e potenza.

L'allegato A, contenente le predette disposizioni di indirizzo, è stato oggetto di concertazione con i rappresentanti dei soggetti interessati, ai sensi dell'art. 18 comma 6-bis della L.R. 19/2015. In particolare, il testo è stato elaborato sulla base delle prime indicazioni ricevute nel tavolo del 15 marzo 2018 ed è stato poi oggetto di revisione a seguito delle osservazioni presentate dai soprari-chiamati soggetti nei mesi di luglio 2018 e di marzo-aprile 2019 (la documentazione relativa alla concertazione è agli atti della P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere).

La proposta di DGR per la richiesta di parere del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) sul contenuto del presente atto è stata approvata dalla Giunta regionale nella seduta del 29/07/2019 con DGR n. 906 e trasmessa allo stesso CAL per l'espressione del parere di competenza previsto ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4 della legge regionale 10 aprile 2007, n. 4.

Non essendo pervenuto tale parere nei termini stabiliti dall'articolo 12, comma 5 della L.R. 4/2007, ai sensi dello stesso comma la Giunta regionale può procedere all'adozione del presente atto prescindendo dal parere del CAL.

Per le motivazioni sopra espresse, si propone alla Giunta Regionale di approvare i criteri ed indirizzi per la corretta applicazione della L.R. 20 aprile 2015, n. 19 riportati nell'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.

**LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Katuscia Grassi)

**PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE BONIFICHE, FONTI ENERGETICHE, RIFIUTI E CAVE E MINIERE**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

**IL DIRIGENTE**

(Massimo Sbriscia)

**PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO**

Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014.

**IL DIRIGENTE**

(Nardo Goffi)

La presente deliberazione si compone di n. <sup>18</sup> pagine, di cui n. <sup>12</sup> pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**II SEGRETARIO DELLA GIUNTA**

(Deborah Giraldi)

ALLEGATO "A"

**CRITERI E INDIRIZZI PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA L.R. 20 APRILE 2015, N. 19, AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 6-BIS, IN MERITO ALL'ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA E DI ISPEZIONE SUGLI IMPIANTI TERMICI, GESTIONE DATI E DOCUMENTAZIONE, ASPETTI TECNICO-OPERATIVI E PROCEDURALI.**

**INDICE**

I.	Campagne informative ed organizzazione delle attività ispettive sugli impianti .....	pag. 2
	A. Informazione alla cittadinanza .....	pag. 2
	B. Organizzazione della attività di ispezione.....	pag. 3
II.	Anomalie dati e trasmissione in ritardo dei rapporti di controllo dell'efficienza energetica.....	pag. 4
III.	Formulazione di chiarimenti sulla corretta applicazione della legge regionale 19/2015.....	pag. 4
IV.	Documentazione da trasmettere a catasto e fattispecie in cui è obbligatorio applicare al RCEE il segno identificativo.....	pag. 5
V.	Definizione di installazione degli impianti termici.....	pag. 7
VI.	Determinazione della potenza termica complessiva di un impianto al fine di stabilire la periodicità d'invio del relativo RCEE munito di segno identificativo.....	pag. 7
	Allegato A.1 - Contenuto del <i>Format minimo di informazione alla cittadinanza</i> .....	pag. 9

Y

ARRETRATI ALTA  
11/11/2015

**I. Campagne informative ed organizzazione delle attività ispettive sugli impianti (articoli 7, 8 e 13 della Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 19)**

**A. Informazione alla cittadinanza**

1. In attuazione dell'art. 9 del D.P.R. 74/2013 e dell'art. 13, comma 2 della L.R. 19/2015, tutte le attività di ispezione e controllo sugli impianti termici dovranno essere precedute da adeguate campagne informative rivolte alla cittadinanza, da svolgersi con cadenza periodica, almeno annuale, possibilmente nei mesi di ottobre e di novembre.
2. Le campagne informative di cui al punto 1 dovranno comprendere, nei limiti della disponibilità economica del soggetto esecutore, almeno:
  - a) l'avviso dell'avvio dei controlli e delle ispezioni in evidenza (in home page) sul sito dell'autorità competente e del/dei comuni del territorio interessato, con la pubblicazione del "*format minimo di informazione alla cittadinanza*" riportato nell'Allegato A.1 e il rimando ad una pagina web ove sia possibile trovare contenuti di approfondimento (vedi a seguire);
  - b) l'avviso dell'avvio dei controlli e delle ispezioni sul sito dell'eventuale organismo esterno, con la pubblicazione del "*format minimo*" e il rimando ad una pagina web ove sia possibile trovare contenuti di approfondimento;
  - c) l'affissione di manifesti sul territorio di competenza, con l'indicazione dei recapiti (telefonici e telematici) ove trovare informazioni di dettaglio;
  - d) la pubblicazione di un avviso sugli eventuali periodici istituzionali del/dei comuni del territorio di competenza, contenente quanto riportato nel "*format minimo*", con l'indicazione dei recapiti (telefonici e telematici) ove sia possibile trovare informazioni di dettaglio;
  - e) l'invio periodico di email a tutti i responsabili d'impianto per i quali il soggetto esecutore disponga di un indirizzo, con quanto contenuto nel "*format minimo*", l'avviso del fatto che saranno realizzati controlli e ispezioni ed il rimando ad una pagina web ove sia possibile trovare contenuti di approfondimento. L'invio via mail potrà essere gestito in automatico tramite il Catasto unico regionale telematico di cui all'art. 12 della L.R. 19/2015;
  - f) la messa a disposizione, presso il soggetto esecutore, di un numero telefonico dedicato a rispondere alle richieste di informazioni e chiarimenti da parte dell'utenza.
3. Nell'ambito delle campagne informative, in aggiunta alle azioni indicate al precedente punto 2, sono inoltre fortemente consigliate le seguenti ulteriori attività informative:
  - a) distribuzione di volantini o circolari informative via posta fisica, per es. l'invio del "*format minimo*" in abbinamento alla bolletta dell'acqua o all'avviso di pagamento della tariffa rifiuti inviata dai comuni;



- b) diffusione di volantini presso gli URP dei comuni del territorio di competenza e presso gli sportelli per l'utenza del soggetto esecutore;
  - c) campagne di informazione radiofonica e televisiva tramite le emittenti locali;
  - d) incontri di informazione e sensibilizzazione aperti alla cittadinanza, nei vari territori di competenza.
4. Il contenuto della campagna informativa dovrà rispettare i seguenti requisiti minimi:
- a) indicare i principali adempimenti a carico del responsabile d'impianto e dell'operatore incaricato del controllo e della manutenzione (manutentore e installatore);
  - b) indicare quali inadempienze sono sanzionabili e quali comportano solo una ispezione a pagamento;
  - c) indicare un indirizzo email, un sito web e un recapito fisico (ufficio) in cui è possibile richiedere e trovare indicazioni dettagliate sulle sanzioni collegate ai vari inadempimenti.
5. Ogni attività di informazione alla cittadinanza portata avanti sul territorio regionale dovrà ricomprendere la diffusione del "*format minimo*" di cui al precedente punto 2, riportato nell'Allegato A.1, che tutti i soggetti esecutori dovranno adottare, potendolo eventualmente integrare con ulteriori strumenti e informazioni.

## **B. Organizzazione della attività di ispezione**

1. Per dare attuazione agli obiettivi generali di cui all'art. 1 della L.R. 19/2015, nella programmazione ed effettuazione delle ispezioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della stessa legge, ci si dovrà attenere al seguente ordine:
- a) esaurire i controlli su tutti gli impianti che, dall'accertamento documentale, evidenzino importanti criticità di tipo tecnico, partendo da quelle che comportano maggiore pericolosità, fino a quelle con pericolosità bassa;
  - b) esaurire i controlli su tutti gli impianti per i quali non risulti pervenuto alcun rapporto di controllo dell'efficienza energetica;
  - c) esaurire i controlli su tutti gli impianti per i quali non risulti pervenuto l'ultimo rapporto di controllo dell'efficienza energetica.

Una volta effettuate tutte le predette ispezioni, si potrà proseguire con i controlli negli altri casi stabiliti dall'articolo 8, comma 1 della L.R. 19/2015.

2. È ammessa la pianificazione per zone nel caso in cui il soggetto esecutore debba eseguire le ispezioni su scala provinciale o comunque su più comuni; in tali casi, occorrerà iniziare dalla zona con maggior presenza di impianti ricadenti nelle casistiche di cui alla lettera a) del punto 1 e, all'interno della zona, effettuare le ispezioni secondo l'ordine di priorità elencato in tale punto.

3. l'attività ispettiva dovrà riguardare anche il controllo del rispetto di quanto disposto dall'art. 16, commi 6, 7 e 8 del D.lgs. 102/2014, in materia di installazione di sottocontatori, sistemi di contabilizzazione e termoregolazione degli impianti termici e di ripartizione dei costi tra condomini, ai sensi del comma 22 dello stesso articolo.

## **II. Anomalie dati e trasmissione in ritardo dei rapporti di controllo dell'efficienza energetica**

1. In caso di anomalia nei dati trasmessi mediante i rapporti di controllo dell'efficienza energetica (RCEE), si applica l'art. 7, comma 2, lettere b) e c) della L.R. 19/2015, in cui si stabilisce:
  - che il soggetto esecutore, qualora in fase di accertamento documentale emergano difformità tra i dati in suo possesso e le informazioni contenute nei rapporti tecnici trasmessi, richiama al responsabile d'impianto di comunicare le informazioni necessarie, pena un'ispezione con addebito,
  - che il soggetto esecutore, qualora emergano anomalie o difformità che non comportano grave pericolo, ne richiama l'eliminazione al responsabile d'impianto mediante comunicazione scritta, pena un'ispezione con addebito.
2. L'autonomia transitoria delle singole autorità competenti, prevista dall'art. 18, comma 5 della L.R. 19/2015 nelle more di entrata in vigore del Catasto unico regionale di cui all'art. 12 della stessa legge, riguarda esclusivamente le forme e le modalità di trasmissione della documentazione ai soggetti esecutori e non comporta né la possibilità di determinare eventuali deroghe alle scadenze per l'invio dei documenti stabilite dalla L.R. 19/2015, né la possibilità di impedire la trasmissione degli stessi in ritardo rispetto alla scadenza di legge.
3. In particolare, l'invio in ritardo del RCEE, espressamente previsto dalla L.R. 19/2015, non può essere impedito e la possibilità di trasmettere il RCEE all'autorità competente va lasciata aperta fino al momento dell'invio dell'avviso di ispezione al responsabile d'impianto.

## **III. Formulazione di chiarimenti sulla corretta applicazione della legge regionale 19/2015.**

1. Per uniformare le relative procedure sul territorio regionale e garantire la conformità delle stesse alla norma, i soggetti esecutori segnalano alla struttura regionale competente in materia di impianti termici, via PEC, eventuali necessità di chiarimenti per la corretta applicazione della L.R. 19/2015, rilevate sul proprio territorio. La segnalazione deve esplicitare anche la posizione del soggetto esecutore sulle questioni poste.
2. Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione, la struttura regionale competente in materia di impianti termici pubblica la risposta su apposita sezione del sito della Regione. I soggetti

competenti comunicheranno agli operatori e ai responsabili d'impianto il link ove reperire il chiarimento.

3. In caso di mancata risposta e relativa pubblicazione sul sito da parte della struttura regionale competente in materia di impianti termici entro il termine sopra indicato, i soggetti esecutori potranno comunicare agli interessati (operatori o responsabili di impianto) la propria posizione sulle questioni da chiarire.

#### **IV. Documentazione da trasmettere a catasto e fattispecie in cui è obbligatorio applicare al RCEE il segno identificativo (articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 e 12 della Legge Regionale 20 aprile 2015, n. 19)**

1. Ai sensi del D.P.R. 74/2013, del DM 10 febbraio 2014, nonché della L.R. 19/2015, in caso di nuova installazione, ristrutturazione o sostituzione del generatore, gli installatori devono:
  - a) generare e/o aggiornare il libretto d'impianto con le pertinenti schede (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11), inserendole nel catasto telematico, ove presente;
  - b) compilare e consegnare al responsabile d'impianto la Dichiarazione di Elenco e Frequenza delle Operazioni di Controllo e Manutenzione (DFM) prevista dall'art. 4, comma 1 della L.R. 19/2015;
  - c) solo per gli impianti di cui all'articolo 6 della L.R. 19/2015, inviare al soggetto esecutore o inserire nel Catasto, qualora operativo, la DFM;
  - d) riportare nella prima colonna compilabile della scheda 11 del libretto d'impianto i risultati della prima verifica di efficienza energetica, che deve essere effettuata a cura dell'installatore, all'atto della prima messa in servizio (vd. DM 10 febbraio 2014, Istruzioni per la compilazione del libretto). Una volta entrato in funzione il Catasto unico regionale, la compilazione della scheda 11 avverrà in automatico mediante la trasmissione a catasto del relativo rapporto di controllo dell'efficienza energetica.
2. La DFM va consegnata in copia cartacea al responsabile dell'impianto, che dovrà sottoscriverla per presa visione e, per gli impianti di cui all'articolo 6 della L.R. 19/2015, va inviata al soggetto esecutore (inserendola obbligatoriamente nel catasto telematico, laddove presente) anche nelle seguenti evenienze:
  - a) qualora l'installatore non abbia provveduto, in caso di nuova installazione, ristrutturazione d'impianto o sostituzione del generatore, a cura del manutentore alla prima manutenzione utile, fatte salve le sanzioni a carico dell'installatore inadempiente;
  - b) in caso di presa in carico dell'impianto da parte di un nuovo manutentore, a cura del manutentore;
  - c) in caso di cambio responsabile dell'impianto, a cura del manutentore;

- d) in caso di aggiornamento (cambiamento) della cadenza manutentiva dell'impianto per ragioni tecniche, a cura del manutentore.
3. Come specificato dall'art. 4, comma 2 della L.R. 19/2015, in caso di nuova installazione o di ristrutturazione, è obbligatorio aggiornare il libretto di impianto e aggiornare conformemente il Catasto impianti. Lo stesso obbligo vige anche in caso di sostituzione del generatore. In tali casi, nelle more dell'istituzione del Catasto unico regionale, il responsabile dell'impianto invia al soggetto esecutore la scheda identificativa dell'impianto e l'installatore o il manutentore invia la DFM, come previsto ai precedenti punti 1 e 2, in forma cartacea o in altra forma indicata dallo stesso soggetto esecutore.
  4. In caso di nuova installazione, ristrutturazione, sostituzione del generatore, o in caso di riattivazione di impianti disattivati (art. 9, comma 3 L.R. 19/2015), nelle more dell'entrata in vigore del Catasto unico regionale, alla prima manutenzione utile il manutentore deve trasmettere al soggetto esecutore la Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM), non compilando la parte dedicata agli impianti di nuova installazione/ristrutturati, nel caso di semplice riattivazione dell'impianto.
  5. In caso di nuova installazione, ristrutturazione, sostituzione del generatore, o in caso di riattivazione di impianti disattivati, pur vigendo l'obbligo, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del D.P.R. 74/2013, di effettuare il controllo dell'efficienza energetica, il RCEE non deve essere corredato di segno identificativo (bollino) e, nelle more di istituzione del Catasto unico regionale, non deve essere inviato al soggetto esecutore, ma unicamente rilasciato al responsabile d'impianto. Una volta entrato in funzione il Catasto unico regionale, il RCEE privo di bollino andrà invece trasmesso a catasto anche in tali casi, ai soli fini della compilazione in automatico delle schede 11 e 12 del libretto d'impianto.
  6. In caso di cambio del responsabile d'impianto, il nuovo responsabile deve trasmettere apposita comunicazione come previsto dall'articolo 3 della L.R. 19/2015; non va, invece, richiesto l'invio della documentazione relativa all'ultima manutenzione eseguita sull'impianto.
  7. la Dichiarazione di Conformità dell'impianto (Di.Co.) non deve essere trasmessa a catasto da parte dell'installatore, né prodotta in seguito dal manutentore. Nel caso in cui il manutentore attesti la presenza della Di.Co., barrando l'apposita casella del RCEE, essa non va inviata, né richiesta successivamente dal soggetto esecutore, in quanto, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del D.P.R. 74/2013 e dell'articolo 7, comma 1 della L.R. 19/2015, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione. Qualora nel RCEE sia riportato che la Di.Co. non è presente, e non siano state rilevate dal manutentore carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo di cui all'art. 7 comma 2 lettera a) della L.R. 19/2015, spetta al soggetto esecutore richiedere al responsabile d'impianto di sanare l'anomalia, secondo la procedura disciplinata dall'art. 7, comma 2, lettere b) e c) della stessa L.R. 19/2015.

## **V. Definizione di installazione degli impianti termici**

1. Come stabilito dalla normativa tecnica UNI, un impianto si intende installato, e quindi censibile a catasto, quando lo stesso ha subito una prima accensione con il proprio combustibile, ovvero è stato messo in servizio ed allacciato ad almeno un apparecchio di utilizzazione dell'impianto interno.
2. La data di installazione dell'impianto è attestata dalla data della dichiarazione di conformità relativa all'impianto nel suo complesso (eventualmente comprensiva di precedenti dichiarazioni di conformità parziali) rilasciata al momento della messa in servizio e allacciamento degli apparecchi all'impianto interno. Tale data va inserita a catasto e presa a riferimento per definire quando è stato installato l'impianto.
3. Le scadenze di cui all'allegato 3 della L.R. 19/2015 per la trasmissione del RCEE corredato di bollino e di cui all'art.4 comma 4 per la trasmissione della DAM decorrono a partire dalla data di effettuazione del primo controllo di efficienza energetica, riportata sulla scheda 11 del libretto oltre che nel relativo RCEE. In caso di disattivazione dell'impianto (cfr. art. 9 della L.R. 19/2015), le stesse scadenze e gli obblighi di manutenzione e controllo dell'efficienza energetica sono ovviamente sospesi.

## **VI. Determinazione della potenza termica complessiva di un impianto al fine di stabilire la periodicità d'invio del relativo RCEE munito di segno identificativo**

1. Per il corretto censimento degli impianti e l'univoca determinazione della potenza termica complessiva degli impianti ai fini del calcolo della periodicità di invio del RCEE munito di pertinente segno identificativo, si definisce "impianto" un impianto termico dotato di uno o più gruppi termici o gruppi frigo/pompe di calore, le cui potenze nominali utili devono essere sommate per formare un unico RCEE composto da tante sezioni "E" quanti sono i gruppi termici o le pompe di calore che lo costituiscono.
2. I criteri per raggruppare in un unico impianto i generatori sono i seguenti:
  - a) per gli impianti dotati di generatore di calore a fiamma, le potenze nominali utili dei singoli generatori devono essere sommate se essi sono inseriti nello stesso sottosistema di distribuzione e funzionano con lo stesso tipo di combustibile (gassoso, solido o liquido); se l'unità immobiliare non è adibita a residenza con carattere continuativo, ovvero non è abitazione civile o rurale (categoria E.1.1.a di cui all'art. 3 del D.P.R. 412/1993), o non è residenza con occupazione saltuaria (casa per vacanze, fine settimana e simili - categoria E.1.2 di cui all'art. 3 del D.P.R. 412/1993), in presenza di generatori di aria calda, privi del sottosistema di distribuzione o con sottosistema di distribuzione separato, occorre comunque sommare le

potenze nominali utili dei singoli generatori, sempreché singolarmente abbiano una potenza nominale utile superiore a 10 kW, siano alimentati dallo stesso tipo di combustibile (gassoso, solido o liquido) e servano lo stesso ambiente;

- b) per gli impianti dotati di gruppi frigo o pompe di calore, le potenze nominali utili dei singoli generatori devono essere sommate se essi hanno singolarmente una potenza nominale superiore a 12 kW, sono inseriti nello stesso sottosistema di distribuzione, sono azionati dallo stesso sistema (azionamento elettrico o assorbimento a fiamma diretta, motore endotermico, alimentati da energia termica) e producono lo stesso tipo di climatizzazione (caldo, caldo + freddo, freddo); se l'unità immobiliare non è adibita a residenza con carattere continuativo, ovvero non è abitazione civile o rurale (categoria E.1.1.a), o non è residenza con occupazione saltuaria (casa per vacanze, fine settimana e simili - categoria E.1.2), in presenza di pompe di calore/gruppi frigo privi del sottosistema di distribuzione o con sottosistema di distribuzione separato, occorre comunque sommare le potenze utili nominali dei generatori presenti sempreché singolarmente siano superiori a 12 kW, siano azionati dallo stesso sistema (azionamento elettrico o assorbimento a fiamma diretta, motore endotermico, alimentati da energia termica), producano lo stesso tipo di climatizzazione (caldo, caldo+freddo, freddo) e servano lo stesso ambiente.

19

## ALLEGATO A.1

Contenuto del *Format minimo di informazione alla cittadinanza*.

### **CONTROLLI ED ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI**

Ai sensi della Legge Regionale 19/2015, sono sottoposti a controlli e ispezioni gli **impianti destinati a riscaldare o raffrescare gli ambienti ad uso residenziale o assimilato**. L'attività di controllo è svolta dalle Autorità competenti per territorio (comuni con più di 40.000 abitanti e, per il restante territorio, le province) o da altri enti delegati allo scopo dalle stesse Autorità competenti<sup>1</sup>.

### **QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEI CITTADINI?**

Il responsabile d'impianto<sup>2</sup> deve:

- ✓ **creare il libretto d'impianto con la collaborazione del manutentore<sup>3</sup> e conservarlo, tenendolo successivamente aggiornato;**
- ✓ **dichiarare all'Autorità competente, o all'ente da essa delegato, l'esistenza dell'impianto, inviando le pertinenti pagine del libretto;<sup>4</sup>**
- ✓ **far eseguire due tipi di controlli periodici sull'impianto:**
  - 1) **la manutenzione ordinaria, obbligatoria per tutti gli impianti, di qualsiasi tipologia e potenza, secondo la periodicità dichiarata per iscritto dall'installatore o dal manutentore;<sup>5</sup>**

### **NOTE DI APPROFONDIMENTO, UTILIZZABILI COME IPERTESTO IN CASO DI PUBBLICAZIONE SU SITI:**

<sup>1</sup> Autorità Competenti della regione Marche:

Provincia di Pesaro	Provincia di Macerata
Comune di Pesaro	Comune di Macerata
Comune di Fano	Comune di Civitanova Marche
Provincia di Ancona	Provincia di Fermo
Comune di Ancona	Provincia di Ascoli Piceno
Comune di Senigallia	Comune di Ascoli Piceno
Comune di Jesi	Comune di San Benedetto del Tronto

<sup>2</sup> Il responsabile d'impianto è la persona fisica o giuridica che occupa l'immobile servito dall'impianto.

<sup>3</sup> Per gli impianti nuovi, tale adempimento (creazione del libretto) è in capo all'installatore.

<sup>4</sup> Con l'entrata in vigore del Catasto unico regionale telematico degli impianti termici (CURMIT), la notifica dell'esistenza dell'impianto mediante la creazione del libretto, nonché i successivi aggiornamenti dello stesso, diventano un adempimento in capo all'installatore e/o al manutentore.

<sup>5</sup> La periodicità va dichiarata per iscritto mediante la Dichiarazione della Frequenza ed elenco delle operazioni di Manutenzione (DFM) che dovrà essere rilasciata al responsabile d'impianto dall'installatore per i nuovi impianti, e dal manutentore per gli impianti esistenti; per gli impianti da sottoporre anche al controllo di efficienza energetica (vedi punto 2)), la DFM va inoltre spedita dal tecnico all'Autorità competente.

2) il **controllo dell'efficienza energetica**, con invio dei risultati all'Autorità competente (a cura del manutentore) e pagamento del segno identificativo (bollino), obbligatorio nei seguenti casi:

- impianti per la climatizzazione invernale dotati di caldaia, con potenza termica utile nominale di almeno 10 kW, alimentati con qualsiasi tipo di combustibile;

- impianti per la climatizzazione estiva e pompe di calore, di potenza termica utile nominale di almeno 12 kW;

- scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento o teleraffrescamento, di potenza termica utile nominale di almeno di 10 kW;

- impianti di cogenerazione o trigenerazione di qualsiasi potenza.

**Periodicità per il controllo dell'efficienza energetica e invio del relativo rapporto con bollino:**

- Le periodicità sono stabilite dall'Allegato 3 alla L.R. 19/2015, e variano secondo la tipologia e la potenza dell'impianto.<sup>6</sup>
  - Occorre eseguire il controllo entro la fine del mese in cui capita la scadenza definita nell'Allegato 3.<sup>7</sup>
  - Per impianti nuovi, ristrutturati o in cui è stato sostituito il generatore (caldaia), la data da prendere a riferimento per il rispetto della periodicità stabilita dall'Allegato 3 è quella del primo controllo di efficienza energetica, svolto dall'installatore<sup>8</sup>.
- ✓ In caso di **impianti inutilizzati**, occorre **disattivare l'impianto** e inviare apposita comunicazione all'Autorità Competente utilizzando il modello scaricabile dal sito regionale: se non si procede alla disattivazione, le scadenze di cui sopra e i relativi obblighi continuano a decorrere.
- In caso di disattivazione, gli obblighi di manutenzione e di controllo dell'efficienza energetica sono sospesi e riprendono dalla data di riattivazione dell'impianto.<sup>9</sup>
- ✓ **Ogni volta che cambia il Responsabile dell'Impianto<sup>10</sup>** occorre **inviare la relativa comunicazione** all'Autorità Competente, utilizzando il modello scaricabile dal sito regionale.

---

<sup>6</sup> Per esempio, sulle caldaie domestiche monofamiliari alimentate a gas, il rapporto di controllo dell'efficienza energetica corredato di bollino va inviato con cadenza quadriennale.

<sup>7</sup> Per esempio, in una caldaia a metano di potenza utile pari a 25 kW per cui è stato eseguito il controllo dell'efficienza energetica e pagato il bollino da 14 euro il 20 marzo 2018, occorrerà eseguire il successivo controllo, con annesso pagamento del bollino, entro il 31 marzo 2022; se, ad esempio, per rispettare la scadenza del 31 marzo 2022, si esegue tale controllo il 15 gennaio 2022, il successivo controllo andrà fatto entro il 31 gennaio 2026, ovvero sempre entro la fine del mese in cui capita la scadenza dei quattro anni dalla data del precedente controllo con pagamento del bollino.

<sup>8</sup> In occasione di tale controllo iniziale, non si deve pagare il bollino.

<sup>9</sup> ovvero dalla data di esecuzione del controllo di efficienza energetica effettuato in occasione della riattivazione dell'impianto.

<sup>10</sup> ad esempio nel caso di vendita dell'immobile o di cambiamento dell'affittuario, con contratto d'affitto almeno annuale.



## **ADEMPIMENTI SPECIFICI IN CASO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO O TELERISCALDAMENTO**

- ✓ È obbligatorio *installare sistemi di contabilizzazione e sistemi di termoregolazione e adottare un determinato criterio di ripartizione dei costi nei condomini e negli edifici con impianto di riscaldamento centralizzato o riforniti da una rete di teleriscaldamento, come previsto dal D. Lgs. 102/2014.*

### **QUALI IMPIANTI VENGONO SOTTOPOSTI A CONTROLLO E ISPEZIONE?**

Sono sottoposti a controllo documentale e ispezione in campo gli impianti per cui è obbligatorio il controllo dell'efficienza energetica: vedi precedente punto 2).<sup>11</sup>

L'Autorità competente (o l'ente delegato) esegue sul proprio territorio tali controlli documentali e ispezioni per verificare il rispetto degli adempimenti e garantire così un parco-impianti più efficiente e sicuro, a tutela delle persone e dell'ambiente.

### **COSA VIENE CONTROLLATO? QUALI SONO LE CONSEGUENZE IN CASO DI INADEMPIMENTO?**

- ✓ Viene verificato il *rispetto della periodicità delle manutenzioni e la presenza della prevista documentazione, tra cui il libretto di impianto.*

*Se non si esegue la manutenzione secondo la cadenza stabilita e non si adempie alle eventuali diffide, si incorre in sanzioni fino a 3.000 euro. La mancanza del libretto d'impianto e la mancata comunicazione dell'esistenza dell'impianto comportano una sanzione fino a 3.000 euro.*

- ✓ Viene verificato il *rispetto della cadenza per il controllo dell'efficienza energetica stabilita dall'Allegato 3, e delle relative prestazioni di efficienza energetica.*

*In caso di inadempienze e inosservanza delle eventuali diffide, si incorre in sanzioni fino a 3.000 euro.*

*Per gli impianti non in regola con gli adempimenti di cui sopra, si dovrà corrispondere anche il costo dell'ispezione in campo, variabile secondo la potenza dell'impianto, come da Allegato 6 alla L.R. 19/2015.<sup>12</sup>*

- ✓ Negli impianti di riscaldamento centralizzato o riforniti da una rete di teleriscaldamento, viene verificata anche *l'avvenuta installazione di sistemi di contabilizzazione e sistemi di*

---

<sup>11</sup> ovvero:

- impianti per la climatizzazione invernale dotati di caldaia con potenza termica utile nominale di almeno 10 kW alimentati con qualsiasi tipo di combustibile;
- impianti per la climatizzazione estiva e pompe di calore, di potenza termica utile nominale di almeno 12 kW;
- scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento o teleraffrescamento di potenza termica utile nominale di almeno di 10 kW;
- impianti di cogenerazione o trigenerazione di qualsiasi potenza.

<sup>12</sup> Per esempio, per una caldaia fino a 35 kW di potenza il costo previsto per l'ispezione è di 80 euro.

*termoregolazione e l'avvenuta adozione del previsto criterio di ripartizione dei costi. In caso di inadempimento, si rischia una sanzione da 500 a 2.500 euro.*

*Per approfondimenti è possibile consultare il sito della Regione Marche alla voce "Impianti termici".*